

*Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo*

ISVAP

Roma, 11 aprile 1984

00187 ROMA - VIA PIEMONTE, 127
TEL. 06/47.46.011 - 47.46.016 - 47.46.062
TELEX 622384 ISVAP I

Alle Società di Assicurazione
e Riassicurazione
LORO SEDI

Prot. n. 417169 Allegati

CIRCOLARE N. 9

Alle Rappresentanze Generali
per l'Italia delle imprese
estere di Assicurazione
LORO SEDI

e p.c. Al Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato
Via Molise, 2
00187 ROMA

e p.c. All'Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici
ANIA
Via della Frezza, 70
00186 ROMA

OGGETTO: Divieto di cessione del portafoglio trasferito ai sensi della
legge 24 novembre 1978, n. 738.
Obbligo di rilascio dell'attestazione di cui all'art. 2 legge
26 febbraio 1977, n. 39.

Questo Istituto ha potuto constatare incertezze e difformità
nella applicazione del decreto legge 26 settembre 1978, n. 576,
convertito nella legge 24 novembre 1978, n. 738, per quanto concerne,
in particolare, il disposto degli artt. 1 e 2.

In proposito si precisa che, con il trasferimento di ufficio
del portafoglio relativo alle assicurazioni contro i danni di impresa
posta in liquidazione coatta amministrativa ad altra impresa che abbia
manifestato previamente il proprio consenso, e con la eliminazione del
diritto di disdetta dell'assicurato per due anni, il legislatore ha
inteso disciplinare e garantire nella sua unitarietà detto portafoglio,
sia nell'interesse della cessionaria per evitarle la concorrenza
di altre società, sia per una finalità pubblica, cioè per garantire
agli assicurati la continuazione del contratto con un'impresa che
abbia con certezza i requisiti di affidabilità richiesti dalla legge.

ISVAP - Istituto di diritto pubblico - Legge 12 agosto 1982, n. 576

Altra finalità che la pratica ha dimostrato che si raggiunge con le norme in esame è quella di impedire i trasferimenti di portafoglio che altrimenti potrebbero essere operati da agenti plurimandatari e che potrebbero avere la conseguenza di riprodurre presso altre imprese le stesse situazioni di dissesto finanziario che hanno condotto alla liquidazione coatta.

La disposizione del trasferimento di ufficio del portafoglio dell'assicurazione danni ad impresa che se ne rende cessionaria, pertanto, anche se non assistita da alcuna sanzione, è da ritenersi vincolante per la società cessionaria, che, in conseguenza, durante il biennio di vincolo, non può consentire, nè in tutto nè in parte, alcun trasferimento dei relativi contratti.

E' superfluo ricordare che il secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 738 del 1978 punisce con la sanzione pecuniaria di f. 100.000 per ogni contratto l'inosservanza da parte delle imprese del divieto di assumere i rischi già assicurati con i contratti trasferiti di ufficio prima della scadenza del biennio.

Con l'occasione si ricorda che l'art. 2 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, fa obbligo alle imprese di consegnare al contraente di assicurazione r.c.a., a ciascuna scadenza annuale, un'attestazione contenente le indicazioni elencate nel primo comma dell'articolo. Tale attestazione è tra l'altro essenziale per l'assegnazione della classe di merito nella tariffa "bonus-malus" nel caso in cui il contraente stipuli altro contratto per il medesimo veicolo.

Poichè dall'esame dei portafogli trasferiti le compagnie cessionarie hanno potuto constatare la mancanza di tali attestazioni e poichè da numerosi reclami presentati a questo Istituto e da accertamenti ispettivi è risultato che numerose imprese di assicurazione non adempiono al ricordato obbligo di legge, soprattutto in caso di disdetta da parte del contraente, si invitano tutte le società in indirizzo al puntuale ed esatto adempimento del rilascio dell'attestazione prevista nel citato art. 2.

L'inosservanza dell'obbligo, oltre a comportare la irrogazione della sanzione pecuniaria prevista nel terzo comma dell'art. 2, verrà presa in considerazione da questo Istituto ai fini della valutazione dello stato di regolare funzionamento dell'impresa.

Si prega di dare assicurazione.

Il Presidente
(Dino Marchetti)

